



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	19
Disegno di legge	»	22
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	25
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	33
Testo del Regolamento	»	43

ONOREVOLI SENATORI. – In data 30 gennaio 2012, l'Italia ha firmato un accordo con la Francia, ratificato dai due Paesi (per l'Italia, con legge 23 aprile 2014, n. 71), per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'articolo 18 dell'Accordo ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera (parte comune Italia – Francia, sezione transfrontaliera) è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a valore gennaio 2012. Oltre tale ammontare, i costi saranno suddivisi tra i due Paesi in misura paritaria.

Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro accordo «per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione». L'articolo 3 del predetto accordo prevede che un successivo protocollo addizionale, da concludersi con uno scambio di lettere, precisi le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, per tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi.

Il 2 marzo 2016 la Commissione intergovernativa ha licenziato il testo di tale protocollo addizionale. La firma del protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del Vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del Regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016 da parte della Commissione intergovernativa, hanno completato l'iter procedurale.

Deve pertanto essere avviata la ratifica del complesso formato dall'accordo del 2015 e dal protocollo addizionale del 2016, nonché dell'annesso regolamento dei contratti. A seguito della ratifica potranno essere avviati i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione e la Commissione europea potrà mettere a disposizione il cofinanziamento europeo dell'opera.

La sezione transfrontaliera si estende per circa 65 km tra Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia e Susa/Bussoleno in Val Susa (Piemonte). L'elemento fondamentale della sezione è la galleria a doppia canna di 57 chilometri (45 km in Francia e 12 km in Italia circa) che, con una pendenza massima del 12,5 per mille, trasforma la linea esistente di montagna (linea Torino-Bardonecchia-Modane-Lione), in una linea di pianura superando le limitazioni che oggi penalizzano fortemente la linea storica che comporta un costo energetico di attraversamento per i treni merci del 40 per cento in più rispetto a una linea senza dislivelli.

Per quanto riguarda il processo realizzativo dell'opera, dal 2002 ad oggi si sono svolti gli studi e le indagini geognostiche con lo scavo di tre discenderie in Francia a Saint-Martin-La-Porte, La Praz e Villardoin/Bourget/Modane per una lunghezza di circa 9 km. Oggi sono in corso i lavori di scavo meccanizzato del tunnel geognostico in Italia a La Maddalena di Chiomonte, di 7,5 km, e in Francia con lo scavo di una galleria di circa 9 km tra i piedi delle discenderie di Saint-Martin-La-Porte e di La Praz in un tratto particolarmente difficile dal punto di vista geologico, che presenta forti convergenze. Tale galleria, che vede

oggi lo svolgersi delle operazioni preliminari all'avvio dello scavo meccanizzato previsto a luglio 2016, sarà scavata dalla Francia verso l'Italia nell'asse e con il diametro del tunnel di base e ne costituirà pertanto, una volta esaurita la sua funzione di studio, un primo tratto realizzato del tubo sud. Così facendo a far data dall'estate 2016 per la prima volta saranno contemporaneamente in funzione due frese/tunnelier sia in Italia che in Francia.

Con riferimento alla sezione transfrontaliera nel 2015 si sono conclusi gli iter autorizzativi nei due Paesi:

- in Italia il progetto definitivo è stato approvato con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 19 (pubblicata in GU il 6 agosto 2015);

- in Francia il «progetto di riferimento» è stato approvato con decisione ministeriale del 2 giugno 2015.

È attualmente in corso la finalizzazione del cosiddetto «progetto di riferimento finale» che recepisce tutte le prescrizioni derivanti dai due atti approvativi.

La sezione transfrontaliera costituisce la prima fase di realizzazione del collegamento tra Torino e Lione, che si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare la capacità tecnica e funzionale del collegamento tra Francia e Italia per le persone e per le merci, realizzando una componente fondamentale del corridoio mediterraneo, al servizio del 18 per cento della popolazione dell'Unione europea e del 17 per cento del PIL europeo. L'opera concorre all'attuazione dei principi della Convenzione delle Alpi, firmata da tutti gli Stati dell'arco alpino (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403), che assume il tema del riequilibrio modale come obiettivo primario per la salvaguardia di una zona particolarmente delicata quale è la regione alpina.

Per tale ragione l'Unione europea ha deciso di cofinanziare tale opera nell'ambito del programma CEF 2014/20, attraverso la

sottoscrizione il 1° dicembre 2015 del *Grant Agreement*, con un finanziamento, fino all'anno 2019, pari al 40 per cento dell'ammontare delle opere.

Il testo dell'accordo del 24 febbraio 2015 si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto dell'accordo: in considerazione di recenti disposizioni europee e dell'evoluzione del traffico in Svizzera ed Austria, i Governi decidono di avviare i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, affidandone la realizzazione al Promotore Pubblico «Tunnel Euroalpin Lyon Turin» (TELT Sas), istituito il 23 febbraio 2015.

L'articolo 2 riafferma l'impegno di entrambe le Parti a lottare contro i tentativi di infiltrazione mafiosa e si impegnano a dotare il Promotore Pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento.

L'articolo 3 rimanda la definizione del costo certificato del progetto ad un protocollo addizionale da definirsi tra le Parti con uno scambio di lettere, che definisca anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'accordo del 30 gennaio 2012. Precisa infine che l'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi potrà avvenire solo dopo l'entrata in vigore del tale protocollo addizionale.

L'articolo 4, riaffermando la possibilità che il Promotore pubblico affidi a gestori competenti la funzione di stazione appaltante, precisa che tali convenzioni devono essere sottoposte al parere della commissione dei contratti, definita all'articolo 7.5 dell'accordo del 30 gennaio 2012.

L'articolo 5 emenda la prima frase dell'articolo 7.5 dell'accordo del 2012 prevedendo che l'espressione del parere della commissione dei contratti avvenga «entro i tempi minimi e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi...». Inoltre stabilisce che gli articoli 7.2 al 7.6 dell'accordo 2012, relativi al funzionamento della

Commissione dei contratti, possano essere modificati con scambi di lettere tra le Parti.

L'articolo 6 emenda l'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 eliminando l'impegno a definire entro due anni una convenzione tra le Parti per definire il trasferimento al Promotore pubblico del ruolo di gestore dell'infrastruttura della linea storica tra le stazioni di Bardonecchia e Modane (stazioni escluse), destinandola a data da definirsi nella convenzione stessa.

L'articolo 7 definisce le modalità di emendamenti, della risoluzione delle controversie e degli arbitrati, nonché di ratifica ed entrata in vigore.

Il Protocollo addizionale firmato l'8 marzo 2016 ha per oggetto:

1) la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizzazione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori, in attuazione dell'articolo 18 dell'accordo del 2012, richiamato nell'articolo 3 dell'accordo del 2015. Il costo certificato del progetto, incluso delle alee e degli imprevisti, è stato definito a valuta gennaio 2012 e nel protocollo sono altresì definiti i criteri di presa in conto dell'attualizzazione monetaria per tutti gli anni fino alla fine dei lavori; tali elementi sono contenuti nell'articolo 2 del Protocollo medesimo;

2) la lotta comune di Italia e Francia contro ogni pratica mafiosa nella realizzazione della sezione transfrontaliera in attuazione del principio generale affermato all'articolo 2 dell'accordo del 2015, dove si afferma la volontà degli Stati per «attuare delle disposizioni esigenti nel quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione». Tale volontà trova attuazione nell'articolo 3 del Protocollo addizionale.

Il testo, redatto in italiano e francese, si compone di una premessa, quattro articoli e di un allegato in italiano e francese.

Nella premessa sono richiamati i seguenti documenti:

a) le direttive dell'Unione europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE) e sulle procedure di appalto nei servizi connessi all'opera in questione (direttiva 2014/25/UE) e il regolamento dell'Unione europea che stabilisce il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento 1316/2013);

b) gli accordi tra Italia e Francia sul progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione firmati a Parigi il 15 gennaio 1996, a Torino il 29 gennaio 2001, a Roma il 3 dicembre 2004, a Roma il 30 gennaio 2012 e a Parigi il 24 febbraio 2015;

L'articolo 1 definisce, conformemente all'articolo 3 dell'accordo del 24 febbraio 2015, l'oggetto del protocollo: «il presente Protocollo addizionale è da intendersi come il protocollo addizionale da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione».

L'articolo 2 fa riferimento all'articolo 18 dell'accordo del 2012, il quale prevede: «sottratto il contributo dell'Unione europea e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, per i costi di prima fase, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la Parte italiana e del 42,1 per cento per la Parte francese, nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno. Oltre questo importo certificato, i costi saranno ripartiti al 50 e 50 tra la Parte italiana e la Parte francese.....». Di seguito si illustrano i paragrafi che compongono l'articolo 2 del Protocollo addizionale relativo al costo certificato, al costo previsionale dell'opera e alla ripartizione dei costi con il relativo allegato.

Il paragrafo 2.1 prevede che le Parti assumono il costo di 8.300 milioni di euro della

sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2 dell'allegato al Protocollo addizionale.

Il costo, certificato da parte di un soggetto indipendente, è ricompreso in una forchetta tra un valore minimo di 8.405 milioni di euro e un valore massimo di 8.609 milioni di euro, a valuta gennaio 2012. Assumendo il valore massimo della forchetta, da tale valore vanno detratti 309 milioni di euro a valore gennaio 2012, relativi a spese per acquisizioni fondiari, interferenze di reti e misure di accompagnamento, che sono a carico di ciascuna delle Parti sul proprio territorio, al netto del contributo dell'Unione europea. Il costo assunto certificato è quindi pari a 8.300 milioni di euro.

Le altre spese non prese in considerazione nel costo certificato riguardano:

a) il programma di attività di studi, ricognizioni e lavori preliminari iscritte nel bilancio 2015 convalidato dal Consiglio di amministrazione di «Lyon Turin Ferroviaire» del 9 dicembre 2014, sovvenzionato al 50 per cento dall'Unione europea e, per la parte restante, finanziato in parti uguali dalle due Parti;

b) gli eventuali oneri finanziari risultanti dall'accensione, da parte di TELT, di mutui destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria di qualsiasi natura legati alla realizzazione del progetto, nelle more dei versamenti delle somme dovute a TELT in applicazione della programmazione finanziaria previsionale in vigore, convalidata dalle due Parti. Ciascuno Stato si assume gli oneri finanziari attribuibili al versamento del suo contributo, ivi compresi gli oneri finanziari attribuibili al versamento della sovvenzione europea relativa a ciascuno Stato.

Il paragrafo 2.2, al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, attualizza i costi

relativi al costo certificato, a partire dalla data di valuta (gennaio 2012) sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5 per cento, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi. Si tratta del tasso concordato dai due Paesi in sede di presentazione del Dossier di finanziamento europeo, recepito nel *Grant Agreement* fino al 2019 e presente nella citata delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo dell'opera dal lato italiano.

L'attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito nell'allegato al protocollo con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati. Tale indice del costo d'investimento del progetto INLTL prende in considerazione le evoluzioni delle congiunture in entrambi i paesi e la scomposizione dei costi, tra i Paesi e per natura dei lavori. Per definire l'indice INLTL il costo dell'investimento è stato suddiviso per categorie di costi sul territorio francese e sul territorio italiano, sulla base della metodologia illustrata in dettaglio nell'allegato.

Il paragrafo 2.3 attualizza alla data di valuta gennaio 2012 le spese reali relative al costo certificato, secondo le modalità definite nell'allegato al protocollo addizionale, ai fini della ripartizione dei costi tra le Parti. Fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al paragrafo 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9 per cento per la Parte italiana e del 42,1 per cento per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie. Oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, confor-

memente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

L'articolo 3 fa riferimento, nel primo capoverso, all'articolo 2 dell'accordo del 24 febbraio 2015 e all'impegno congiunto delle Parti a contrastare con la più grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni rischio di infiltrazione di pratica mafiosa nell'esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione dell'opera. La Commissione intergovernativa (CIG) viene incaricata di predisporre il Regolamento dei contratti in materia, che deve essere «estremamente rigoroso». Sono poi definiti i due principi fondamentali da porre a base del Regolamento dei contratti:

- disposizioni ispirate alle legislazioni pertinenti, in particolare la legislazione antimafia italiana, vista la sua compatibilità con il diritto comunitario;

- meccanismi binazionali per attuare tali disposizioni.

L'articolo dispone infine che il Regolamento dei contratti sia allegato all'accordo del 24 febbraio 2015, unitamente al protocollo addizionale del 2016 diventandone parte integrante.

L'articolo 4 presenta le disposizioni finali di cui si riassume il contenuto:

- ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale;

- l'entrata in vigore dell'accordo del 24 febbraio 2015 è subordinata all'approvazione del Protocollo addizionale;

- l'accordo del 2015 e il protocollo addizionale del 2016 costituiscono congiuntamente il protocollo addizionale indicato all'articolo 4 dell'Accordo del 2001;

- il Protocollo addizionale del 2016 prevale rispetto agli Accordi del 1996, del 2001, del 2012 e del 2015.

Il Regolamento dei contratti è stato validato nella seduta della Commissione intergovernativa del 7 giugno 2016 e risponde alle previsioni degli accordi del 24 febbraio 2015 e dell'8 marzo 2016. In particolare, con l'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, entrambi i Paesi hanno inteso riaffermare «la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa», a tal fine impegnandosi a dotare il Promotore pubblico di un «Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento». Dal canto suo, l'articolo 3 del Protocollo addizionale al cennato Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, oltre a ribadire i summenzionati impegni in tema di lotta alle infiltrazioni mafiose, ha conferito alla Commissione intergovernativa il compito di provvedere all'elaborazione di un Regolamento dei contratti «estremamente rigoroso in materia», che tragga «ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i Paesi» ed in particolare da quella italiana, al fine di «escludere le imprese che potrebbero essere interessate da qualunque pratica mafiosa». Sempre in applicazione dell'articolo 3, il predetto Regolamento deve «prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche» in esso contenute, così da «facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due Paesi a questo scopo».

Al fine di dare concreta attuazione alle predette statuizioni, è stato dunque costituito un apposito Gruppo di lavoro - composto da giuristi italiani e francesi, con il fattivo supporto del Promotore pubblico - che ha provveduto a redigere lo schema di Regolamento validato dalla Commissione intergovernativa nel corso della riunione svoltasi a Torino il 7 giugno 2016.

Nel solco tracciato dai menzionati principi-guida, il Regolamento provvede, per un verso, a definire il quadro di dettaglio delle regole della prevenzione antimafia applicabili ai contratti direttamente stipulati

dal Promotore pubblico (ovvero da quest'ultimo approvati o autorizzati), regole attinte per lo più dalla pluriennale esperienza maturata dal nostro Paese nel settore e, se necessario, «adattate» onde consentirne una più agevole applicabilità da parte della Struttura binazionale di cui all'articolo 5 del Regolamento, per altro verso, individua i soggetti chiamati ad operare per assicurare il rispetto delle regole, nonché le modalità di accertamento dei requisiti richiesti e per verificare il rispetto delle norme e sanzionarne possibili violazioni.

Nel dettaglio, il Regolamento si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Titoli, e di due allegati.

Il Titolo I è dedicato alla delimitazione dell'oggetto (articolo 1) ed all'elencazione delle definizioni utilizzate (articolo 2).

In particolare, l'articolo 1 precisa che il Regolamento è applicabile non solo ai contratti di tipo pubblicitario conclusi dal Promotore pubblico con le imprese appaltatrici, ma anche a quelli (di diritto privato) che le imprese titolari dei contratti stipulano con i loro subappaltatori e subaffidatari, contratti che debbono comunque essere approvati o autorizzati dal Promotore pubblico.

Poiché gli Accordi precedentemente stipulati tra Italia e Francia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione avevano previsto che la materia dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti afferenti la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura restasse disciplinata dal diritto pubblico francese a prescindere dal luogo (in territorio francese o italiano) di esecuzione del contratto, l'articolo 1 chiarisce che le norme antimafia contenute nel Regolamento vanno a completare quelle, testé menzionate, di diritto francese, nel rispetto di quanto stabilito nell'Accordo siglato tra i due Paesi il 30 gennaio 2012.

L'articolo 2, norma definitoria, esplicita il significato di alcuni termini utilizzati nel corpo del Regolamento.

Il Titolo II, composto dal solo articolo 3, elenca le disposizioni italiane prese a riferimento ai fini della predisposizione delle cautele antimafia e della conduzione dei controlli di prevenzione che riguarderanno le imprese interessate a partecipare ai lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria, provvedendo ad una sistematica ricognizione degli articoli di legge che compongono il «mosaico» normativo antimafia.

Il testo delle disposizioni menzionate nell'articolo 3 è quello vigente alla data di adozione del Regolamento. Nel caso di modifiche, il loro recepimento potrà avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 15, che si illustrerà in seguito.

Il Titolo III, recante le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa», costituisce l'elemento cardine del Regolamento.

L'articolo 4 disciplina i motivi in presenza dei quali le imprese debbono essere escluse dalla possibilità di partecipare, direttamente o indirettamente, alle procedure per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Fatte salve le cause ostative previste dagli articoli 45 e 48 del Codice francese degli appalti (ordonnance 2015-899 del 23 luglio 2015), le cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione, ai sensi della parte A) dell'Allegato 1 al Regolamento, che ne costituisce parte integrante, vengono a replicare quelle stesse circostanze che, secondo la legislazione italiana, comportano un esito ostativo in quanto collegate all'adozione di provvedimenti giudiziari per fatti riconducibili al giudizio, anche prognostico, di mafiosità del soggetto. La parte B) del surricordato Allegato 1 provvede ad individuare le fattispecie di diritto penale francese ritenute «equivalenti» a quelle, di diritto italiano, elencate nella Parte A), determinanti il medesimo esito ostativo.

Il comma 2 stabilisce, poi, che, oltre alle situazioni conclamate in pronunce giudiziarie o in misure di prevenzione, possono costituire altresì causa di esclusione dell'impresa le situazioni fortemente indizianti che, in base ad elementi fattuali provvisti della necessaria serietà, concretezza e attualità, legittimino il giudizio prognostico circa il fatto che l'operatore economico sia soggetto a forme, anche indirette, di controllo mafioso ovvero che subisca l'influenza condizionante di una organizzazione criminale di tipo mafioso.

Infine, il comma 3, ricalcando sostanzialmente i contenuti dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), provvede ad individuare le categorie di soggetti nei cui confronti debbono essere condotti gli accertamenti per verificare l'insussistenza di situazioni pregiudizievoli. Al riguardo, si evidenzia che nell'Allegato 2, che, al pari dell'altro, costituisce parte integrante del Regolamento, sono partitamente individuate le categorie di soggetti contemplati dal diritto civile e commerciale francese corrispondenti a quelle elencate nella summenzionata disposizione del nostro Codice antimafia.

L'articolo 5 delinea la fisionomia e le competenze della Struttura binazionale, chiamata ad assicurare il funzionamento dei meccanismi di prevenzione del rischio di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità mafiosa. L'organismo, operante su base paritaria, è composto dal Prefetto di Torino (al quale, sulla falsariga di quanto già fatto in occasione delle opere per l'Expo 2015, vengono attribuiti in via esclusiva i poteri accertativi sulle imprese italiane impiegate nei lavori) e da un Prefetto che verrà individuato dal Governo francese, entrambi assistiti da funzionari delle Amministrazioni interessate e da ufficiali e funzionari di polizia dei due Paesi.

Compito primario della Struttura, che si riunisce periodicamente sulla scorta di un'a-

genda dei lavori concordata tra i due Prefetti, è quello di coordinare le verifiche antimafia sugli operatori economici comunicati dal Promotore pubblico. Tra le altre attribuzioni, si segnalano, poi, l'individuazione delle aree di cantiere nelle quali far svolgere, anche da parte di squadre miste italo-francesi, apposite visite ispettive, nonché la definizione di specifiche linee-guida per garantire la protezione di tali aree. L'inosservanza degli obblighi comportamentali prescritti dalle citate linee-guida è sanzionata con un articolato meccanismo di penalità, contrattualmente predeterminate e modulate all'articolo 13 secondo la crescente gravità della violazione commessa, irrogabili dal Promotore pubblico e destinate a rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri.

L'articolo 6 del Regolamento disciplina le modalità di alimentazione, di tenuta e di aggiornamento della Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, da parte del Promotore pubblico. Vi sono iscritti gli operatori economici nei cui confronti non siano emerse situazioni ostative antimafia, all'esito degli accertamenti condotti dalla competente Autorità prefettizia, italiana o francese, a seconda del Paese di nazionalità dell'operatore medesimo (per gli operatori di Paesi terzi opera uno specifico meccanismo di attribuzione della competenza definito all'articolo 10).

L'iscrizione nella cennata Lista è indefettibilmente richiesta per tutti i contratti, subappalti, subcontratti e sub-affidamenti, inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, quale che ne sia l'importo e la tipologia. Poiché, peraltro, l'elenco in questione costituisce altresì l'Anagrafe degli esecutori dell'opera pubblica, in ciò ricalcandosi l'esperienza maturata dall'Italia nel settore del monitoraggio delle cosiddette «grandi opere», il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che, oltre agli elementi identificativi dell'operatore economico positivamente scrutinato, debbano essere riportati e regolarmente aggiornati a cura del Promotore

pubblico una serie di ulteriori informazioni afferenti il contratto, le eventuali modifiche della compagine societaria, le eventuali sanzioni o penalità comminate nei confronti dell'impresa per inadempienze varie.

Come accennato in precedenza, l'iscrizione ha validità di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza, su richiesta del Promotore pubblico (diretta o su sollecitazione dell'operatore interessato), al positivo esito delle ulteriori verifiche antimafia, comunicato dalla Struttura binazionale. Qualora, peraltro, dovessero in seguito emergere situazioni ostative nuove, o non conosciute in precedenza, la Struttura binazionale provvederà a darne comunicazione al Promotore pubblico affinché cancelli l'impresa dalla Lista. La stessa Struttura, prima di richiedere la cancellazione, potrà valutare di richiedere al Prefetto italiano o francese di sentire l'operatore economico interessato.

Con l'articolo 7, il Regolamento provvede a consentire alle aziende che operano nei settori economici che, secondo la legislazione italiana, si ritengono maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di richiedere l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, indipendentemente dalla partecipazione a procedure di selezione per l'aggiudicazione e l'affidamento dei contratti. In tal caso, la Lista bianca-Anagrafe degli esecutori si conformerà alla disciplina delle *white list* di cui alla legge n. 190 del 2012, e ne ricalcherà in tutto la logica di funzionamento.

L'articolo 8 disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia, incentrate sulle «informazioni antimafia» rilasciate dal Prefetto, che rappresentano, alla stregua del nostro ordinamento, lo strumento di accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

La competenza alla conduzione delle verifiche è ripartita tra il prefetto italiano e fran-

cese sulla base della nazionalità dell'impresa da «scrutinare», restando attribuito alla Struttura binazionale il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività di accertamento.

Sul modello previsto dall'articolo 88 del citato codice antimafia, le verifiche antimafia debbono concludersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura binazionale, prorogabile di altri quarantacinque giorni nei casi di maggiore complessità. Ricalcando lo schema italiano, decorsi trenta giorni dalla richiesta, il silenzio della Struttura binazionale sugli esiti delle verifiche consente al Promotore pubblico l'iscrizione dell'operatore economico nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la sottoscrizione dei contratti, ovvero l'approvazione o l'autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

È, inoltre, previsto che, in casi d'urgenza, oppure per contratti, subappalti o subcontratti di importo inferiore a 50.000 Euro, sia consentito al Promotore pubblico di stipulare o autorizzare il contratto sin dal momento della ricezione della richiesta delle verifiche antimafia. Anche in quest'ultima ipotesi, peraltro, resta fermo, in caso di sopravvenienze «negative», l'obbligo per il Promotore pubblico e per l'operatore che ha affidato il subappalto o concluso il subcontratto, di esercitare il recesso ovvero di attivare la clausola risolutiva espressa, che a tal fine deve essere obbligatoriamente inserita negli atti contrattuali ai sensi del successivo articolo 9.

L'eventuale determinazione sfavorevole, assunta in sede di Struttura binazionale, viene comunicata al Promotore pubblico per i conseguenti adempimenti amministrativi, mentre il Prefetto, italiano o francese, che ha curato le verifiche, provvederà ad adottare i pertinenti provvedimenti di competenza che, in caso di decisione sfavorevole, potranno essere impugnati dall'operatore economico interessato dinanzi alla competente Autorità giudiziaria nazionale, nel ri-

spetto delle regole procedurali applicabili in ciascuno dei due Stati.

A quest'ultimo proposito, l'articolo 9 del Regolamento precisa che l'operatore economico viene informato dal Promotore pubblico della decisione negativa adottata nei suoi confronti, fornendogli copia del provvedimento assunto dal competente Prefetto, italiano o francese, e dandogli indicazioni circa termini e modalità per l'eventuale presentazione di una impugnativa in sede giurisdizionale. Se tale decisione riguarda un operatore economico titolare di un contratto in corso di esecuzione, oltre a cancellarlo dalla Lista, il Promotore recede dal relativo contratto, ovvero revoca l'approvazione o l'autorizzazione, fermo restando - sul modello di quanto previsto dalla normativa antimafia italiana - il pagamento delle opere eseguite ed il rimborso delle spese già sostenute per eseguire il rimanente, nel limite delle utilità conseguite. Analogamente, per quanto riguarda i subappalti ed i subcontratti, la sopravvenuta ostatività determina la caducazione automatica, a mezzo di risoluzione stragiudiziale, di tutti i contratti, subappalti e subcontratti della filiera di imprese, dandosi attuazione alla clausola risolutiva espressa di cui si è detto in precedenza.

L'articolo 10 determina criteri finalizzati ad individuare, in termini quanto più possibile oggettivi, la competenza da ripartire tra Italia e Francia per le verifiche antimafia che riguardino l'operatore economico di un Paese terzo.

L'articolo 11, all'evidente scopo di consentire lo svolgimento di tempestive ed accurate verifiche antimafia, prevede, per tutte le imprese iscritte nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, l'obbligo di trasmettere al Promotore pubblico (che ne dà immediata comunicazione alla Struttura binazionale) copia degli atti che riguardino le modifiche degli assetti societari o gestionali dell'im-

presa, entro i trenta giorni successivi all'intervenuta modificazione, sancendo l'eventuale inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Prefetto competente.

L'articolo 12 disciplina il tracciamento ed il monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ai contratti per la realizzazione dell'opera pubblica.

Il meccanismo previsto prescrive a tal fine l'utilizzo di conti correnti dedicati, ancorché non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto e di bonifici SEPA, come unici strumenti di veicolazione del denaro. È, inoltre, stabilito che sia riportato su ciascuno strumento di pagamento e su ogni fattura il codice identificativo, espressamente indicato, e univocamente riferito ai lavori della nuova linea ferroviaria.

Allo scopo di rendere effettivo il rispetto delle suddette prescrizioni per l'intera filiera delle imprese, il Promotore pubblico è tenuto ad inserire nei propri contratti, ed a far inserire in quelli approvati o autorizzati, specifiche clausole, prevedendosi in particolare che il mancato utilizzo dello strumento del bonifico SEPA costituisce causa di risoluzione del contratto; dal canto suo, il Prefetto, italiano o francese, che ha svolto gli accertamenti antimafia applica sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'articolo 13 prevede le penalità di competenza del Promotore pubblico, contrattualmente predeterminate, per le violazioni degli obblighi comportamentali definiti dalla Struttura binazionale, prevedendo, per le violazioni reiterate, la risoluzione del contratto, cui consegue la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque. Gli introiti di tali penalità sono destinati alla attuazione di interventi, attività o servizi finalizzati al rafforza-

mento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera, con particolare riguardo alla vigilanza, anche a distanza, delle aree di cantiere, secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale.

Il Titolo IV reca, infine, disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 14 stabilisce che tutti i contratti, subappalti e subcontratti, i cui effetti non si siano già esauriti, vengono adeguati senza ritardo ai contenuti del Regolamento, tramite atto aggiuntivo.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del Regolamento, in particolare in caso di evoluzione della normativa di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 1 e 2, possono essere modificate mediante deliberazione della Commissione intergovernativa di comune accordo tra le Parti, fatto salvo il rispetto delle regole costituzionali dell'una o dell'altra parte. Tali deliberazioni entrano in vigore a seguito della loro pubblicazione e ufficiale conoscenza in Italia e Francia.

RELAZIONE TECNICA

Per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, si provvederà a legislazione vigente con le modalità previste dai commi 232, lettere b) e c), e 233 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per successivi lotti costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei soli limiti di finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili, ed in coerenza con i lotti costruttivi previsti nel crono programma dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CIPE delibererà in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ammontano a 2.564,7 milioni di euro a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Regolamento dei contratti, adottato a Torino il 7 giugno 2016

Per quanto concerne l'applicazione del Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, l'articolo 5 istituisce una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese, con lo scopo di coordinare le verifiche antimafia sugli operatori economici previste dall'articolo 4 del Regolamento stesso.

Essa si riunisce periodicamente, secondo l'agenda dei lavori definita d'intesa tra i due prefetti (articolo 5, comma 2). Si può prudenzialmente stimare una media di 4 **riunioni annuali**, da tenersi alternativamente in Italia e in Francia: la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 2 giorni.

Riunioni in Francia:

Per il calcolo della diaria giornaliera è stato considerato il gruppo III della Tabella B di cui al D.M. 13 gennaio 2003, pari a € 131,11, ridotta del 20% = € 104,89; da ridurre ulteriormente di $\frac{1}{3}$ (rimborso spese albergo) per un importo di € 69,93 ($104,89 - 34,96$); Alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: $69,93 - 51,65 = € 18,28$.

Su tale quota di € 18,28 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 28,88, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 9,44.

Si è proceduto a sommare la diaria di € 69,93 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a € 9,44, determinando un importo complessivo di € 79,37, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun dirigente a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.



Pertanto le riunioni in Francia (Lione) avranno i seguenti oneri:

- Spese di soggiorno: € 150 x 3 persone x 1 notte x 2 missioni annue =	€ 900
- Spese di missione: € 79,37 x 3 persone x 2 giorni x 2 missioni annue =	€ 952,44
- Biglietti treno a/r Torino-Lione: € 165 (€ 150 + maggiorazione 10% ex l. 836/1973)	
x 3 persone x 2 missioni annue =	€ 990
Totale: (oneri valutati) € 900 + 952,44 + 900 =	€ 2.842,44

Riunioni in Italia:

Le riunioni in Italia, che prevedono la partecipazione di 6 persone (tre italiani e tre ospiti) per due giorni, avranno i seguenti oneri:

- coffe break per 6 persone x 2 riunioni	€ 200
- colazioni di lavoro per 6 persone x 2 riunioni	€ 800
Totale: (oneri autorizzati)	€ 1.000

Totale oneri per le riunioni della Struttura binazionale paritetica: € 3.842,44

E' altresì previsto lo svolgimento di visite ispettive tramite apposite squadre miste, formate da funzionari e ufficiali di polizia di entrambi gli Stati, che agiscono conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio UE del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (articolo 5, comma 3).

Si può prudenzialmente stimare una media di 3 visite ispettive annuali in territorio francese, con durata di 2 giorni: per parte italiana, la squadra sarà composta da 24 componenti (20 unità di personale delle Forze di Polizia e 4 unità di personale dell'Ispettorato del Lavoro, con qualifica direttiva o equiparata).

Per il calcolo della diaria giornaliera per le 20 unità di personale delle Forze di Polizia è stato considerato il gruppo IV della Tabella B di cui al D.M. 13 gennaio 2003, pari a € 123,79, ridotta del 20% = € 99,03; da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 66,02 (99,03 - 33,01). Alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: 66,02 - 51,65 = € 14,37.

Su tale quota di € 14,37 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 22,70, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 7,42.

Si è proceduto a sommare la diaria di € 66,02 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari a € 7,42, determinando un importo complessivo di € 73,44, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.



Pertanto le visite ispettive in Francia per 20 unità di personale delle Forze di Polizia avranno i seguenti oneri:

- Spese di soggiorno: € 150 x 20 persone x 1 notte x 3 missioni annue = € 9.000
- Spese di missione: € 73,44 x 20 persone x 2 giorni x 3 missioni annue = € 8.812,8

Non sono previste spese per il trasporto nei cantieri oggetto di ispezione in quanto per prassi si utilizzano i veicoli in dotazione alle Forze di Polizia utilizzati nell'ordinaria attività ispettiva.

Totale: (oneri valutati) € 9.000 + 8.812,8 = € 17.812,8

Per quanto concerne le 4 unità di personale dell'Ispettorato del Lavoro, si stimano i seguenti oneri:

- Spese di trasporto: € 90 x 4 persone x 3 missioni annue = € 1.080
 - Spese di soggiorno: € 150 x 4 persone x 1 notte x 3 missioni annue = € 1.800
 - Vitto: € 60 al giorno x 4 persone x 2 giorni x 3 missioni annue = € 1.440
- Totale: (oneri valutati) € 1.080 + 1.800 + 1.440 = € 4.320


L'importo unitario delle spese di trasporto è stato individuato in via di mera stima atteso che non è possibile definire *ex ante*, per la natura stessa dell'attività ispettiva, il quando e il dove saranno effettuate le ispezioni.

Totale oneri per visite ispettive: € 17.812,8 + 4.320 = € 22.132,8


Pertanto l'onere totale derivante dal Regolamento dei contratti ammonta a € 25.975,24, arrotondato a € 25.975 a decorrere dal 2017. Di questi, € 24.975 hanno natura di onere valutato ed € 1.000 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO
27 SET. 2016

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il 30 gennaio 2012 l'Italia ha firmato un accordo con la Francia per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'art. 18 dell'Accordo ha fissato la ripartizione dei costi dell'opera (parte comune Italia - Francia, sezione transfrontaliera) nella misura del 57,9% a carico dell'Italia e del 42,1% a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a gennaio 2012. Oltre tale ammontare, i costi saranno suddivisi tra i due Paesi in misura paritaria.

Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro Accordo "per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione". L'art. 3 di questo Accordo prevede che un successivo Protocollo addizionale precisi le modalità di applicazione dell'art. 18 dell'Accordo del 2012, per tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi.

La firma del Protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del Vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del Regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016, hanno completato l'iter procedurale.

In coerenza con il programma di governo, deve pertanto essere avviata la ratifica del complesso formato dall'Accordo del 2015 e dal Protocollo addizionale del 2016, nonché dell'annesso Regolamento dei contratti. A seguito della ratifica potranno essere avviati i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e la Commissione europea potrà mettere a disposizione il cofinanziamento europeo dell'opera.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 23 aprile 2014, n.71, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.



7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica degli Accordi non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del presente provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il 30 gennaio 2012 fu firmato l'Accordo tra Italia e Francia per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione. L'art. 18 dell'Accordo ha fissato la ripartizione dei costi dell'opera (parte comune Italia - Francia, sezione transfrontaliera) nella misura del 57,9% a carico dell'Italia e del 42,1% a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, fino al valore del costo certificato a gennaio 2012. Oltre tale ammontare, i costi saranno suddivisi tra i due Paesi in misura paritaria.

Il 24 febbraio 2015 gli Stati hanno sottoscritto un altro Accordo "per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione". L'art. 3 di questo Accordo prevede che un successivo Protocollo addizionale precisi le modalità di applicazione dell'art. 18 dell'Accordo del 2012, per tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi.

La firma del Protocollo addizionale, avvenuta l'8 marzo 2016 in occasione del Vertice bilaterale italo-francese di Venezia, e la successiva validazione del Regolamento dei contratti, avvenuta il 7 giugno 2016, hanno completato l'iter procedurale.

Deve pertanto essere avviata la ratifica del complesso formato dall'Accordo del 2015 e dal Protocollo addizionale del 2016, nonché dell'annesso Regolamento dei contratti. A seguito della ratifica potranno essere avviati i lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e la Commissione europea potrà mettere a disposizione il cofinanziamento europeo dell'opera.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il complesso formato dall'Accordo del 2015 e dal Protocollo addizionale del 2016, nonché dell'annesso Regolamento dei contratti, consentirà di dare avvio alla fase esecutiva dei lavori per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con l'effettivo avvio dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del provvedimento sarà l'intero sistema-Paese, ad iniziare dalle imprese coinvolte nella realizzazione del collegamento ferroviario.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno e del Ministero



dell'economia e delle finanze della Repubblica italiana e i rappresentanti della controparte francese hanno condotto alla finalizzazione dei testi oggetto della ratifica.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare dei testi sostanzialmente diversi da quelli concordati con la controparte.

La stipula di detti Accordi è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere individuato all'articolo 3 del disegno di legge e che consentirà, comunque, di realizzare una linea ferroviaria che assicurerà notevoli vantaggi all'intero sistema-Paese.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. Il provvedimento non produrrà impatto sull'organizzazione delle Amministrazioni, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE



Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti delle Intese.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno della Repubblica italiana.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Al provvedimento sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Interno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione degli Accordi con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Gli Accordi potranno essere emendati con il consenso reciproco delle Parti.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, dell'avanzamento dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione.



DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

*(Realizzazione dell'Opera
per lotti costruttivi)*

1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1 (di seguito denominata «Opera») è realizzata con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, commi 232, lettere *b*) e *c*), e 233, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione

Il Governo della Repubblica italiana

e

Il Governo della Repubblica francese

qui di seguito designati "le Parti",

Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie,

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario,

Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico,

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

Visto il Regolamento UE n° 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo,

Considerato il Regolamento UE n°1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando l'importanza strategica della rete centrale, che comprende, all'interno del corridoio Mediterraneo, il progetto Torino-Lione, asse portante dell'attraversamento delle Alpi,

Considerato il Regolamento UE n°1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

Convinti della necessità di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente,

Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalità ferroviaria, quale complemento alla modalità marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permetterà di mettere in atto misure tese a orientare gli spostamenti verso tale modalità, in conformità con le esperienze internazionali di maggior successo,

Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta una rete centrale composta da 9 corridoi,

Considerando che il corridoio mediterraneo comprende un unico attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago di Ginevra e il Mediterraneo,

Considerando che, come affermato nei testi sopra citati, la sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione è un progetto di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo,

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1: Oggetto

Le Parti, prendendo atto dei nuovi elementi derivanti dalle disposizioni del Regolamento UE n°1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto sul traffico interessato nonché dell'avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere ed austriache, stabiliscono con il presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e ne affidano la realizzazione al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato « Tunnel Euralpin Lyon Turin Sas », istituito in data 23 febbraio 2015.

Articolo 2: Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose

Le parti riaffermano la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa e ad attuare delle disposizioni esigenti nel quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione. A tal fine si impegnano a dotare il Promotore pubblico con un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento. Questo Regolamento sarà validato dalla Commissione intergovernativa.

Articolo 3: Applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

Il costo certificato del progetto inclusivo delle alee e degli imprevisti, di cui al primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, è definito a valuta gennaio 2012 a conclusione dell'iter di certificazione dei costi, in corso all'atto della firma del presente Accordo. Il suddetto costo certificato è validato in un protocollo addizionale al presente Accordo, da concludere da uno scambio di lettere. Questo protocollo addizionale precisa anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e anche dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi. L'aggiudicazione da parte del Promotore pubblico degli appalti per i lavori definitivi, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, potrà intervenire soltanto dopo l'entrata in vigore di questo protocollo addizionale. Con quest'ultimo, il presente Accordo costituisce il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.

Articolo 4: Organizzazione della committenza di lavori connessi

La responsabilità del Promotore pubblico per la conclusione e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, come previsto all'articolo 6.1 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, non esclude la possibilità, per il Promotore pubblico, di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori. Le relative convenzioni che saranno concluse tra il Promotore pubblico e tali gestori saranno sottoposte al parere della commissione dei contratti, alle condizioni previste per i contratti all'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Articolo 5: Modalità di funzionamento del Promotore pubblico

La prima frase del secondo comma dell'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 è modificata come segue: «La Commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita».

Alla luce delle esperienze di funzionamento della Commissione dei contratti gli articoli dal 7.2 al 7.6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 potranno essere emendati con scambi di lettere tra le Parti.

Articolo 6: Gestore di infrastrutture della linea storica

All'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 sono eliminate le parole «Nel termine di due anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo». In coerenza con l'articolo 25 del medesimo Accordo, la modifica della convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, prevista all'articolo 24 consentirà segnatamente di trasferire al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, a una data che sarà stabilita da tale modifica.

Articolo 7: Disposizioni finali

7.1 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.

7.2 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale

Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

7.3 Ratifica, entrata in vigore


Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Accordo, che prende effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale di cui all'articolo 3.

Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi, il 24 febbraio 2014, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Per il Governo
della Repubblica francese





**Ministero degli Affari Esteri e
Della Cooperazione
Internazionale**

SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, DEL
CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI
UFF. I

PROCESSO VERBALE

L'anno duemilaquindici, addì 5 del mese di marzo nella sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sottoscritti:

- Consigliere di Legazione Mirta Gentile, Capo dell'Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati,
- e
- Assistente Amministrativo Alessandro Pusino, in servizio presso l'ufficio I del predetto Servizio,

hanno proceduto - conformemente all'art. 79, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati - alla correzione del seguente errore materiale nel testo originale in lingua italiana ed in lingua francese della parte italiana dell'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e depositato presso questo Servizio.

Testo in lingua italiana

Paragrafo finale allinea

In luogo della formulazione "fatto a Parigi il 24 febbraio 2014..." è stato corretto "fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 ...".

Testo in lingua francese

Paragrafo finale allinea

In luogo della formulazione "fait à Paris le 24 février 2014..." è stato corretto "fait à Paris le 24 février 2015 ...".

Di quanto sopra è stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi 5 marzo 2015, alle ore 12.15

Il Capo dell'Ufficio

Consigliere di Legazione Mirta Gentile

L'assistente amministrativo

Alessandro Pusino

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALL'ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2015**

***per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera
della nuova linea ferroviaria Torino Lione***

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

*Il Governo della Repubblica italiana
e*

Il Governo della Repubblica francese

qui di seguito designati "le Parti",

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

Considerato il Regolamento UE n°1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

Considerato l'Accordo firmato il 24 febbraio 2015 a Parigi per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in seguito "Accordo del 24 febbraio 2015",

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1: Oggetto

Conformemente alla volontà congiunta delle Parti, il presente Protocollo addizionale è da intendersi come il protocollo addizionale da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Articolo 2: Costo certificato – Costo previsionale a fine lavori – Applicazione dell'Articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

2.1. Le Parti fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.

2.2. Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi.

Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.

2.3. Per l'attuazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra le Parti, le spese reali relative al costo certificato sono attualizzate alla data di valuta gennaio 2012, secondo le modalità come definite al punto 1. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al punto 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie; oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

Articolo 3: Prevenzione delle infiltrazioni mafiose e contrasto della criminalità organizzata

In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le Parti s'impegnano a cooperare più strettamente per contrastare con grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera.

In tal senso, conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia.

Tale regolamento dovrà in particolare:

- trarre ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i paesi, in particolare facendo riferimento alle norme previste nell'ordinamento giuridico italiano, vista la loro compatibilità con il diritto comunitario, volte ad escludere le imprese che potrebbero essere interessate da qualunque pratica mafiosa;

- prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche che saranno state definite dal regolamento dei contratti e per facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due paesi a questo scopo.

Il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio 2015 e dal presente Protocollo addizionale, diventandone parte integrante.

Articolo 4: Disposizioni finali

Ciascuno delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale, che prende effetto il primo giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

L'Accordo del 24 febbraio 2015 e il presente Protocollo addizionale entrano in vigore in modo concomitante e costituiscono insieme il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Le disposizioni del presente Protocollo addizionale prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001, del 30 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2015 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo addizionale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a VENEZIA, il 8 MARZO 2016, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Per il Governo
della Repubblica francese



ALLEGATO

1. L'attualizzazione delle spese reali di cui all'articolo 2 del presente Protocollo addizionale è effettuata secondo i seguenti parametri:

I coefficienti utilizzati per l'attualizzazione corrispondono ai valori assunti dall'indice di riferimento I_{MULTI} definito nel punto 3. del presente allegato.

Se D_{mme} rappresenta le spese in euro correnti del mese m dell'anno n , il valore di queste spese attualizzate a gennaio 2012, $D_{\text{mme}(01/2012)}$ viene considerato pari a:

$$D_{\text{mme}(01/2012)} = D_{\text{mme}} \times (I_{\text{MULTI}(01/2012)} / I_{\text{MULTI}(m/n)})$$

in cui:

- $I_{\text{MULTI}(01/2012)}$ è pari al valore assunto dall'indice I_{MULTI} nel gennaio 2012;
- $I_{\text{MULTI}(m/n)}$ è pari al valore assunto dall'indice I_{MULTI} nel mese m dell'anno n .

2. Spese incluse nel costo certificato del progetto:

- a. Il costo certificato del progetto di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente Protocollo addizionale comprende l'insieme delle spese legate alla realizzazione della sezione transfrontaliera, compresi i costi del Promotore pubblico (TELT) e il contributo per la realizzazione dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleto, nel limite della suma di 81 milioni di euro, definita all'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;
- b. Le sole spese non prese in considerazione nel costo certificato del progetto sono:
 - i. le spese per acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento, per complessivi 309 milioni di euro a valore gennaio 2012, che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono a carico di ciascuna delle Parti sul proprio territorio, al netto del contributo dell'Unione europea;
 - ii. le spese del programma di attività di studi, ricognizioni e lavori preliminari iscritte nel bilancio 2015 convalidato dal Consiglio di amministrazione di "Lyon Turin Ferroviare" del 9 dicembre 2014 e che sono effettivamente sovvenzionate al 50 % dall'Unione europea. Tali spese sono finanziate in parti uguali dalle due Parti;
 - iii. gli eventuali oneri finanziari risultanti dall'accensione, da parte di TELT, di mutui destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria di qualsiasi natura legati alla realizzazione del progetto, nelle more dei versamenti delle somme dovute a TELT in applicazione della programmazione finanziaria previsionale in vigore, convalidata dalle due Parti. Tali eventuali oneri finanziari richiedono una contabilità specifica, tenuta da TELT. Ciascuno Stato si assume gli oneri finanziari attribuibili al versamento del suo contributo, ivi compresi gli oneri finanziari attribuibili al versamento della sovvenzione europea relativa a ciascuno Stato.

3. Modalità di determinazione del valore dell'indice di riferimento I_{SUTL} applicabile alle spese

3.1. Struttura dei costi e principi di indicizzazione

L'indice del costo d'investimento del progetto I_{SUTL} prende in considerazione le evoluzioni delle congiunture in entrambi i paesi e la scomposizione dei costi, tra i paesi e per natura dei lavori.

Per la parte francese, sono stati utilizzati i seguenti indici per stimare l'evoluzione del prezzo dell'opera:

- Opere Civili:
 - Lavori in sotterraneo = Indice (Lavori pubblici) TP 03b
 - Lavori all'aperto = Indice TP 01
- Impianti = Indice TP 01
- Acquisizioni fondiarie e misure di accompagnamento = Indice dei Prezzi al Consumo, tabacco escluso (IPC tabacco escluso)
- Gestione del progetto = Indice Ingegneria SYNTHEC.

Per la parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che comprendono le stesse componenti sulla base di indici italiani.

3.2 Indice I_{SUTL}

I_{SUTL} è espresso come segue:

$$I_{SUTL} = \sum_{X=1}^n P_{Y,X} [P_{TS,X} I_{TS,X} + P_{TE,X} I_{TE,X} + P_{EQ,X} I_{EQ,X} + P_{AA,X} I_{AA,X} + P_{MP,X} I_{MP,X}]$$

Con: $P_{Y,X}$ il peso della componente Y per la parte X

$I_{Y,X}$ l'indice della componente Y per la parte X

TS le Opere Civili - Lavori Sotterranei

TE le Opere Civili - Lavori Esterni

EQ gli impianti

AA le acquisizioni e misure di accompagnamento

MP la gestione del progetto

Con $\sum_{Y=1}^5 P_{Y,X} = 1$, $\sum_{X=1}^n P_{Y,X} = 1$

Per definire l'indice, è utilizzata la composizione del costo d'investimento secondo le proporzioni definite nel progetto di riferimento, come indicato nella tabella qui sotto:

Categorie di costi	Francia	Italia	Totale
Opere civili + ambiente + risoluzione intertendenza	49,1%	21,3%	70,3%
- di cui: Lavori sotterranei	44,1%	15,4%	59,5%
- di cui: Lavori esterni	5,0%	5,9%	10,9%
Impianti + linea storica	14,0%	6,4%	20,4%
Acquisizioni fondiarie e misure di accompagnamento	1,3%	2,3%	3,6%
Gestione del progetto (TELT)	3,1%	2,5%	5,6%
Totale	67,5%	32,5%	100,0%

Questo il risultato per il valore dell'indice di riferimento del mese m dell'anno n , a seconda degli indici relativi allo stesso mese dello stesso anno delle varie componenti:

$$\begin{aligned}
 I_{MLT, (m/n)} = & 44,1\% \times I_{\text{opere civili - lavori sotterranei}, Fr (m/n)} + 15,4\% \times I_{\text{opere civili - lavori sotterranei}, It (m/n)} \\
 & + 5,0\% \times I_{\text{opere civili - lavori esterni}, Fr (m/n)} + 5,9\% \times I_{\text{opere civili - lavori esterni}, It (m/n)} \\
 & + 14,0\% \times I_{\text{impianti}, Fr (m/n)} + 6,4\% \times I_{\text{impianti}, It (m/n)} \\
 & + 1,3\% \times I_{\text{acquisizioni - accompagnamento}, Fr (m/n)} + 2,3\% \times I_{\text{acquisizioni - accompagnamento}, It (m/n)} \\
 & + 3,1\% \times I_{\text{gestione}, Fr (m/n)} + 2,5\% \times I_{\text{gestione}, It (m/n)}
 \end{aligned}$$

3.3 Dettagli metodologici

L'indice del costo d'investimento del progetto I_{MLT} viene costruito seguendo le seguenti fasi:

1. Raccolta per la Francia della serie storica degli indici TP01 e TP05b dell'INSEE e di ogni loro componente con le relative ponderazioni attribuite;
2. Ricostruzione per la Francia di un indice TP01 e TP05b;
3. Raccolta per l'Italia degli indicatori storici delle stesse componenti;
4. Ricostruzione per l'Italia di un equivalente degli indici TP01 e TP05b;
5. Calcolo dell'indice risultante per il progetto MLT:

3.3.1 Componenti degli indici Lavori Pubblici (TP)

Gli indici Lavori Pubblici (TP) pubblicati dall'INSEE sono costituiti da diverse componenti che ne rappresentano l'evoluzione:

- della manodopera nella costruzione;
- del costo al consumo dei servizi di trasporto;
- del costo al consumo delle spese varie;
- del costo al consumo delle energie e dei carburanti;
- del prezzo alla produzione dei materiali;
- del prezzo alla produzione delle attrezzature.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il peso di ogni componente viene dettagliato nella tabella successiva; le componenti legate alle attrezzature e alle retribuzioni rappresentano rispettivamente il 62% e il 53% degli indici TP01 e TP05b, i materiali rappresentano rispettivamente il 22% e 26% di questi indici.

Ogni componente corrisponde ad un indicatore pubblicato dall'INSEE.

Gli indici Lavori Pubblici possono pertanto essere ricostituiti a partire da queste fonti per la Francia. La stima di indici equivalenti Lavori Pubblici (IP) per l'Italia richiede di trovare degli indicatori equivalenti per ogni componente come specificato nel paragrafo successivo.

Tabella 1 - Composants des indices TP01 et TP05b (France) - Tabella 2 - Componenti degli indici TP01 e TP05b (Francia)

Composante / Poids Componente / Peso	TP01	TP05b
Sables et graviers d'alluvion Sabbie e ghiaie	9 %	10 %
Barres pour béton armé Barre per cemento armato	3 %	3 %
Bitume et braies Bitumi e catrami	2 %	
Ciments CPA + CPJ Cementi CPA + CPJ	6 %	13 %
Pièces de fonderie en fonte Pezzi di fonderia in ghisa	2 %	
Electricité basse tension Elettricità bassa tensione		2 %
Feuil domestique Combustibile domestico	4 %	
Gazole Gasolio	2 %	4 %
Machines pour l'extraction ou la construction Macchine per l'estrazione o la costruzione	9 %	10 %
Véhicules automobiles Automobili	9 %	10 %
Frais divers Spese diverse	6 %	8 %
Transports Trasporti	4 %	7 %
Salaires et charges Retribuzioni e contributi	44 %	33 %

3.3.2. Equivalenze tra indici nazionali

La banca dati dell'INSEE e dell'ISTAT permette di definire semplicemente le corrispondenze tra gli indicatori che compongono gli indici Lavori Pubblici (TP) ed i loro equivalenti ricostituiti per l'Italia.

• Per l'INSEE, gli indicatori rilevati corrispondono alle fonti attuali utilizzate per calcolare gli indici Lavori Pubblici (TP);

• Per l'ISTAT, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e in caso d'indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore.

Gli indicatori relativi al costo di lavoro (costruzione e ingegneria) sono raccolti presso Eurostat per l'Italia, in quanto l'ISTAT non pubblica nessun dato stagionalizzato a riguardo. Per motivi di coerenza, la stessa fonte è utilizzata per la Francia.

Ogni modifica che sarebbe operata dall'INSEE, l'ISTAT o Eurostat negli indicatori utilizzati per determinare l'indice di riferimento ISTAT, posteriormente alla data di firma del presente Protocollo Addizionale si applicherà.

3.3.3 Ricostruzione degli indici TP

Con le equivalenze e gli indicatori raccolti precedentemente per l'Italia è possibile ricostruire gli indici Lavori Pubblici (TP) per l'Italia.

$$TP = PSA.ISA + PMX.IXEX + PML.IML + PTR.IXR + PRS.IEN + PRD.IED$$

Con: Ix l'indicatore di costo della categoria X e Px il peso dell'indicatore X nell'indice Lavori Pubblici (TP)

SA gli oneri salariali relativi alla costruzione

MX i costi di produzione dei materiali che si suddividono come segue:

- Per TP050 : $PX.MX = PML.ICM + PML.ISO + PML.IAC$
 - o CM i costi di produzione dei Cementi
 - o SO i costi di produzione delle Sabbie e Ghiaie
 - o IC i costi di produzione delle Barre d'acciaio per cemento armato
- Per TP01 : $PX.MX = PML.IEX + PML.ISA + PML.IAC + PML.IEX + PML.IEX$
 - o BI i costi di produzione dei Bitumi
 - o PI i costi di produzione dei Pezzi di Ronderia

ML i costi di produzione delle attrezzature che sono suddivisi come segue:

- $PML.IAC = PML.IAC + PML.IAC$
 - o MC i prezzi di produzione delle macchine destinate all'estrazione o alla costruzione
 - o VA i prezzi di produzione degli autoveicoli

TR i costi relativi al consumo di trasporto merci stradale;

EN i costi relativi al consumo di energia che si suddividono come segue:

- Per TP050 : $IEX = PML.IAC + PML.IAC$
 - o GO i costi di consumo di gasolio
 - o EL i costi di consumo di elettricità
- Per TP01 : $PML.IEX = PML.IEX + PML.IEX$
 - o FD i costi di consumo del combustibile domestico

FD i costi di spese varie;

$$\text{Con } PSA = IAC + PML + PTR + PRS + PRD = 1$$



In occasione della riunione svoltasi a Torino il 7 giugno 2016, e conformemente al mandato attribuitole dall'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e dal Protocollo addizionale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese all'Accordo del 24 febbraio 2015, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, la Commissione intergovernativa italo-francese per la linea ferroviaria Torino-Lione ha validato il regolamento dei contratti in allegato.

Il presidente della delegazione italiana alla
Commissione intergovernativa per la linea
ferroviaria Torino-Lione

Handwritten signature of Paolo Foietta in black ink.

Paolo Foietta

Il presidente della delegazione francese alla
Commissione intergovernativa per la linea
ferroviaria Torino-Lione

Handwritten signature of Louis Besson in black ink.

Louis Besson

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONCLUSI, APPROVATI O AUTORIZZATI DAL
PROMOTORE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA
FERROVIARIA TORINO-LIONE**

**TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI**


Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa:
 - a) nei contratti conclusi dal Promotore pubblico;
 - b) nei contratti, intercorrenti tra i titolari dei contratti ed i loro subappaltatori e subaffidatari, che devono essere autorizzati e approvati dal Promotore pubblico.
2. Le regole stabilite dal presente Regolamento completano, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 e dell'articolo 3 dell'Accordo dell'8 marzo 2016, quelle applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico in conformità alle previsioni degli articoli 6 e 10 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.
3. Il presente Regolamento è allegato al complesso formato dall'Accordo fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e dal relativo Protocollo addizionale fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Accordo del 30 gennaio 2012", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
 - b) "Accordo del 24 febbraio 2015", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
 - c) "contratto", qualsiasi atto, qualunque sia la sua denominazione, forma o importo, concluso, approvato o autorizzato dal Promotore pubblico con uno o più operatori economici per soddisfare esigenze in tema di lavori, forniture o servizi necessari per la progettazione, la realizzazione o il servizio delle opere, degli impianti o delle installazioni della sezione transfrontaliera;
 - d) "filiera di imprese", il complesso di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla

LB



- loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale;
- e) "direttore tecnico", la persona fisica incaricata dall'operatore economico di organizzare, gestire e dirigere il complesso delle operazioni che permettono la consegna dell'opera, dei beni o dei servizi oggetto del contratto;
 - f) "Promotore pubblico", l'entità giuridica di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, denominata "Tunnel Euralpin Lyon Turin- TELT" dall'articolo 1 dell'Accordo del 24 febbraio 2015;
 - g) "sezione transfrontaliera", la sezione della parte comune italo-francese, come definita alla lettera b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, tra Saint Jean de Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia, nonché le stazioni di Saint Jean de Maurienne e Susa e le connessioni alle linee esistenti secondo il piano allegato al summenzionato Accordo;
 - h) "Paese terzo", qualsiasi Stato, diverso dalla Francia e dall'Italia.

TITOLO II NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 3 – Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento prende a riferimento le seguenti norme di diritto pubblico italiano:
 - a) il decreto interministeriale del 14 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 - b) gli articoli 3, 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, concernenti l'accesso alle aree di cantiere e il tracciamento finanziario dei pagamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - c) l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante la definizione normativa di "filiera di imprese";
 - d) il libro II, dall'articolo 82 all'articolo 99-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo alla documentazione antimafia, in prosieguo "Codice antimafia";
 - e) l'articolo 1, commi da 52 a 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di istituzione e tenuta di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori indicati nella stessa legge (c.d. *white list*);
 - f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15 luglio 2013, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2011, n. 190";
 - g) l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

LB

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di monitoraggio finanziario dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi;

- h) l'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede, quale motivo di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure contrattuali, l'accertamento di un tentativo di infiltrazione mafiosa.
2. Le disposizioni menzionate al comma 1 sono quelle in vigore alla data di adozione del presente Regolamento. In caso di eventuali modifiche, il loro recepimento può avvenire secondo le modalità previste all'articolo 15.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Articolo 4 - Situazioni ostative

1. Oltre a quelle previste dagli articoli 45 e 48 dell'ordinanza francese n. 2015-899 del 23 luglio 2015, concernente gli appalti pubblici, sono ugualmente causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti stessi le situazioni ostative previste all'allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Possono costituire, inoltre, causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, le situazioni gravemente indizianti circa la condizione di controllo o condizionamento, anche di fatto, dell'operatore economico da parte di una organizzazione criminale di tipo mafioso. Sono considerate tali, ad esempio, le situazioni in cui risultano acquisiti agli atti di polizia rapporti di contiguità o di abituale frequentazione dell'operatore economico con elementi di sicura appartenenza ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, connotati dall'attualità e non riconducibili né all'esclusiva sussistenza di legami di parentela o affinità, né alla condivisione di interessi diversi da quello economico o di affari. Le predette situazioni devono essere tali da suscitare seri motivi per ritenere che l'operatore economico sia sottoposto, anche di fatto, ad un controllo di tipo mafioso, ovvero subisca nelle sue scelte societarie l'influenza condizionante di tipo mafioso.
3. Le verifiche delle situazioni ostative antimafia previste ai commi 1 e 2, di seguito "verifiche antimafia", si riferiscono ai seguenti soggetti, nonché ai loro familiari conviventi di maggiore età:
- a) se si tratta di imprese individuali, al titolare ed al direttore tecnico;
 - b) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - i. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - ii. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice


LB

- civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- iii. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - iv. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - v. per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - vi. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - vii. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio italiano;
 - viii. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - ix. per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- c) oltre a quanto previsto dalla lettera b), per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, le verifiche antimafia sono riferite anche a ciascuno dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) per le società di un Paese terzo, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano o francese, le verifiche antimafia devono riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
4. Nell'allegato 2, che è parte integrante del presente Regolamento, sono individuati i soggetti del diritto civile e commerciale francese corrispondenti a quelli di diritto italiano indicati al comma 3.

Articolo 5 - Struttura binazionale

1. Ai fini dell'accertamento delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, è istituita una Struttura binazionale paritetica costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese. I citati Prefetti possono farsi rappresentare da un proprio delegato. Essi sono assistiti da funzionari amministrativi e funzionari e ufficiali di polizia o di

LB



gendarmeria. L'attività della Struttura binazionale si conforma alla regola della codecisione; conseguentemente, ogni decisione di tale Struttura è assunta d'intesa tra i due Prefetti.

2. La Struttura binazionale coordina le verifiche antimafia sugli operatori economici i cui estremi identificativi sono comunicati dal Promotore pubblico e assicura il conseguente interscambio informativo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Struttura. Essa si riunisce periodicamente, secondo l'agenda dei lavori definita d'intesa tra i due prefetti.
3. La Struttura binazionale individua, altresì, le aree di cantiere della sezione transfrontaliera per le quali occorra programmare visite ispettive, nonché definisce linee-guida necessarie a garantire la protezione delle aree di cantiere da qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa, in particolare per l'esigenza di una piena trasparenza delle movimentazioni di personale e mezzi autorizzati all'interno dei cantieri. A tal fine, essa prevede specifici obblighi comportamentali, la cui inosservanza determina l'applicazione, da parte del Promotore pubblico, di specifiche penalità i cui proventi sono reinvestiti in iniziative a tutela della sicurezza delle medesime aree, in attuazione di criteri e indicazioni emanati dalla Struttura binazionale. L'accettazione dei predetti obblighi comportamentali e delle eventuali conseguenze sanzionatorie è condizione di partecipazione alle procedure di selezione e, a tal fine, ne è fatto espresso avvertimento nei documenti di gara e di selezione dei concorrenti. Gli strumenti contrattuali degli operatori economici della filiera di imprese contengono specifica clausola di accettazione di tali obblighi. Per lo svolgimento delle visite ispettive possono essere costituite, d'intesa tra i due prefetti o i loro rappresentanti, apposite squadre miste, formate da funzionari e ufficiali di polizia di entrambi gli Stati, che agiscono conformemente alle disposizioni recate dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Articolo 6 - Lista Bianca-Anagrafe degli esecutori

1. L'accertamento dell'insussistenza delle situazioni ostative riportate nell'articolo 4 consente l'iscrizione dell'operatore economico in una Lista bianca la cui tenuta ed aggiornamento sono curati dal Promotore pubblico e che costituisce, altresì, l'Anagrafe degli esecutori. L'iscrizione consente la conclusione, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti, dei subappalti e dei subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera.
2. Nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, oltre ai dati relativi all'operatore economico iscritto, sono, altresì, riportati:
 - a) i dati concernenti il contratto concluso, con indicazione dell'oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
 - b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario e/o gestionale;
 - c) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate dal prefetto italiano o dal prefetto francese per le violazioni agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 e delle regole sul tracciamento e monitoraggio finanziario di cui all'articolo 12;

13



- d) le eventuali penalità applicate dal Promotore pubblico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero in relazione alle violazioni di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori ha una validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa del Promotore pubblico o dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia, da effettuarsi in tempi compatibili con l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nell'iscrizione.
4. Anche prima della scadenza dei dodici mesi previsti al comma 3, la Struttura binazionale di cui all'articolo 5 può segnalare al Promotore pubblico in esito a situazioni sopravvenute o accertate successivamente all'iscrizione, la necessità di disporre la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori dell'operatore economico.
5. Nel caso di cui al comma precedente, la Struttura binazionale, quando lo ritenga necessario o utile, può richiedere al Prefetto italiano o francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, o dell'articolo 10, che, prima della cancellazione, sia sentito l'operatore economico.
6. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, per tutto il tempo di validità, tiene luogo delle verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi.

Articolo 7 - Iscrizione volontaria

- 1 Possono richiedere l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche indipendentemente dalla partecipazione alle procedure di selezione per l'aggiudicazione o l'affidamento dei contratti, subappalti e subcontratti concernenti la realizzazione della sezione transfrontaliera, gli operatori economici che svolgano la loro attività in uno o più dei settori sotto indicati:
- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
- 2 La domanda di iscrizione è presentata al Promotore pubblico, il quale richiede alla Struttura binazionale di effettuare le verifiche di cui all'articolo 8 ovvero di accertare l'eventuale attualità dell'iscrizione dell'operatore economico in uno degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

LB

Articolo 8 - Svolgimento delle verifiche antimafia

1. Fermo restando il metodo di lavoro congiunto della Struttura binazionale, le verifiche antimafia sugli operatori economici da iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sono eseguite con modalità che consentono completezza, tempestività ed efficacia degli accertamenti. Competente ad effettuare le verifiche antimafia è il Prefetto dello Stato membro della Struttura binazionale avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da iscrivere, salvo quanto previsto dall'articolo 10 per il caso dell'operatore economico di un Paese terzo.
2. Le verifiche antimafia sono richieste alla Struttura binazionale dal Promotore pubblico e si ispirano al modello delle informazioni antimafia, di cui al Codice antimafia. Dette verifiche sono concluse nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura binazionale, prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni nei casi di particolare complessità.
3. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2, anche in caso di proroga del termine comunicata dal Prefetto, il silenzio della Struttura binazionale permette al Promotore pubblico di iscrivere l'operatore economico interessato nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, o di concludere il contratto o di autorizzare il subappalto o il subcontratto, ferma restando, in caso di successive verifiche con esito sfavorevole, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 9, comma 3. Il Promotore pubblico può, altresì, alle medesime condizioni indicate al periodo precedente, iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e concludere un contratto o autorizzare un subappalto o un subcontratto dal momento della ricezione, da parte della Struttura binazionale, della richieste delle verifiche antimafia, quando il contratto, il subappalto o il subcontratto rivestono un carattere d'urgenza o sono di importo inferiore a 50.000 euro.
4. Mediante la Struttura binazionale, il Prefetto italiano e il Prefetto francese si scambiano costantemente le informazioni acquisite nel corso delle verifiche antimafia svolte, al fine di esaminare il complesso delle conseguenti determinazioni da adottare.
5. Dopo che la Struttura binazionale ha dato comunicazione al Promotore pubblico della decisione adottata in merito alla richiesta d'iscrizione dell'operatore economico nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, ovvero in merito alla cancellazione dalla medesima Lista, il Prefetto italiano o il Prefetto francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o dell'articolo 10, adottano i pertinenti provvedimenti applicativi di propria competenza, che possono essere impugnati innanzi l'Autorità giurisdizionale nazionale competente secondo le regole procedurali applicabili in ciascuno Stato.
6. I provvedimenti di carattere liberatorio o interdittivo di cui al comma 5 sono adottati in via esclusiva, in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale, dal Prefetto di Torino o dal Prefetto designato dal Governo francese.

L3



Articolo 9 - Effetti delle verifiche antimafia

1. Ricevuta dalla Struttura binazionale la comunicazione della decisione favorevole, il Promotore pubblico procede all'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, dandone contestuale notizia all'operatore economico.
2. In caso di decisione sfavorevole, il Promotore pubblico ne dà informazione all'operatore economico interessato, fornendo copia del provvedimento adottato dal Prefetto competente e indicando le modalità e i termini di proposizione del ricorso, nonché l'autorità giurisdizionale da adire.
3. Quando la decisione sfavorevole riguarda un operatore economico titolare di un contratto in corso di esecuzione, il Promotore pubblico cancella l'operatore economico dalla Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori e recede dal contratto o revoca l'autorizzazione del subappalto o del subcontratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. L'accertamento di una situazione di ostatività determina la caducazione automatica, a mezzo di risoluzione stragiudiziale, dei contratti, subappalti e subcontratti della filiera di imprese, nei quali è a tal fine inserita una specifica clausola risolutiva espressa in favore dell'operatore economico *in bonis*. La cancellazione dell'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, il recesso, la revoca e la risoluzione stragiudiziale di cui al presente comma si applicano ogni qualvolta siano accertate situazioni di ostatività.
4. Nel caso in cui le verifiche antimafia non si siano concluse nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 2, o nelle altre ipotesi previste nello stesso articolo 8, comma 3, l'iscrizione è comunque disposta. Il sopravvenuto accertamento di una situazione ostativa determina l'immediata cancellazione dell'iscrizione e, nel caso sia in corso un rapporto contrattuale, gli ulteriori effetti di cui al comma 3.

Articolo 10 - Operatori economici di Paesi terzi

1. Qualora le verifiche antimafia riguardino un operatore economico di un Paese terzo, competente alla loro effettuazione è il Prefetto italiano o francese, a seconda che la parte fisica prevalente dell'intervento sia eseguita in territorio italiano o francese.
2. Laddove non sia possibile o risulti oltremodo difficile l'applicazione del criterio indicato al comma precedente, la competenza allo svolgimento delle verifiche è attribuita al Prefetto del Paese in cui hanno inizio i lavori o ha inizio l'esecuzione della fornitura o del servizio.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

LS

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione

1. Ciascun operatore economico iscritto nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al Promotore pubblico copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ad uno dei soggetti menzionati all'articolo 4, commi 3 e 4, destinatari di verifiche antimafia. Il Promotore pubblico ne dà immediata comunicazione alla Struttura binazionale.
2. La mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato. L'applicazione di tali sanzioni avviene nel rispetto del principio del contraddittorio; conseguentemente, l'operatore economico può produrre memorie difensive avverso il verbale di contestazione e, se lo richiede, ha diritto ad essere sentito.

Articolo 12 – Tracciamento e monitoraggio finanziario dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni nazionali più restrittive, gli operatori economici della filiera d'impresa devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, all'esecuzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico SEPA.
2. Gli strumenti di pagamento e le fatture emesse devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Promotore pubblico e dagli operatori economici della filiera di imprese, il codice identificativo dell'opera. A tal fine ai lavori relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera è associato il codice identificativo C11J05000030001.
3. Il Promotore pubblico inserisce e provvede a far inserire, in ogni contratto concluso, autorizzato o approvato, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario di cui al presente articolo.
4. Il mancato utilizzo del bonifico SEPA costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, in ogni contratto, è inserita una clausola risolutiva espressa in favore del soggetto *in bonis*.
5. Ferma restando l'applicazione della risoluzione del contratto nei casi in cui l'operatore abbia effettuato la transazione senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati ovvero senza adoperare strumenti di pagamento, anche diversi dal bonifico SEPA, che ne consentano la piena tracciabilità, l'eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo comporta

LB

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato.

Articolo 13 – Penalità di competenza del Promotore pubblico

1. Il Promotore pubblico applica le seguenti penalità, contrattualmente predeterminate, per le violazioni degli obblighi comportamentali definiti dalla Struttura binazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3:
 - a) in caso di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria pari all'1% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 5.000 euro;
 - b) in caso di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria fino al 2% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 10.000 euro, con contestuale diffida dell'operatore economico che viene informato che, in caso di ulteriore violazione, è attivata la risoluzione del contratto;
 - c) in caso di ulteriore accertamento, è attivata la risoluzione del contratto, cui consegue la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque, ed è applicata una penale pecuniaria pari al 3% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 100.000 euro.
2. Gli introiti delle penalità applicate dal Promotore pubblico ai sensi del presente articolo sono destinati alla attuazione di interventi, attività o servizi finalizzati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera, con particolare riguardo alla vigilanza, anche a distanza, delle aree di cantiere, secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale. I conseguenti proventi affluiscono a una contabilità separata del Promotore pubblico.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – Disposizioni transitorie

1. I contratti, subappalti e subcontratti, stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, i cui effetti non si siano già esauriti, vengono senza ritardo adeguati alle previsioni contenute nel presente Regolamento tramite atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Modifiche del Regolamento


1. Le disposizioni del presente Regolamento, in particolare in caso di evoluzione della

LB

normativa di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 1 e 2, possono essere modificate mediante deliberazione della Commissione intergovernativa di comune accordo tra le parti, fatte salve le regole costituzionali dell'una o dell'altra parte. La deliberazione della Commissione intergovernativa entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel "Journal Officiel de la République Française".



Paolo Fretta



Allegato 1

Situazioni ostative previste dall'articolo 4, comma 1.

A) Situazioni ostative previste dall'ordinamento italiano


- a) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, indicati alla lettera a) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo quanto previsto dalla lettera c):
- i. associazione per delinquere (art. 416 del codice penale italiano, indicato come "c.p.i." nel prosieguo del presente Allegato);
 - ii. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.i.);
 - iii. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del c.p.i. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- nonché per i seguenti reati, consumati o tentati, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea:
- iv. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - v. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - vi. attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- b) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, indicati alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando le condotte siano state poste in essere al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali di tipo mafioso, previste dall'art. 416-bis c.p.i.:
- i. concussione (art. 317 c.p.i.);
 - ii. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.i.);
 - iii. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.i.);
 - iv. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.i.);
 - v. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.i.);
 - vi. corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.i.);
 - vii. pene per il corruttore (art. 321 c.p.i.);
 - viii. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.i.);
 - ix. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e dei funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.i.);
 - x. traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.i.);
 - xi. astensione dagli incanti (art. 354 c.p.i.);
 - xii. autoriciclaggio (art. 648-ter. I c.p.i.);
 - xiii. corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile).

LB

- c) Aver riportato provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per uno dei seguenti reati, indicati all'art. 84, comma 4, lettere a) e c), del codice antimafia:
- i. reati elencati ai punti da ii. a vi. della lettera a) della presente parte A;
 - ii. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.i.);
 - iii. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.i.);
 - iv. estorsione (art. 629 c.p.i.);
 - v. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.i.);
 - vi. usura (art. 644 c.p.i.);
 - vii. riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.i.);
 - viii. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.i.);
 - ix. associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.i.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.i.); riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.i.); tratta di persone (art. 601 c.p.i.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.i.); ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - x. associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei seguenti delitti, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto: prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.i.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.i.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.i.); pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.i.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.i.); violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.i.); atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.i.); corruzione di minorenne (art. 609-*quinqües* c.p.i.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.i.); adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.i.);
 - xi. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.i.); tratta di persone (art. 601 c.p.i.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.i.);
 - xii. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.i.).

B) Fattispecie di diritto penale francese corrispondenti alle situazioni ostative di cui alla parte A) e che costituiscono situazioni ostative ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento

- a) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, salvo quanto previsto dalla lettera c):
- i. associazione a delinquere (*association de malfaiteurs* art. 450-1 del codice penale francese, indicato come "c.p.f." nel prosieguo del presente Allegato);
 - ii. reati attinenti alla criminalità e alla delinquenza organizzata di cui agli articoli 706-73 e 706-74 del codice di procedura penale francese;



nonché per i seguenti reati, consumati o tentati, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea:

- iii. direzione o organizzazione di un gruppo avente come scopo il traffico di stupefacenti (*direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants*; art. 222-34 c.p.f.) e produzione, fabbricazione, importazione ed esportazione illecite di stupefacenti in banda organizzata (*production, fabrication, importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée*; art. 222-35 e 222-36 c.p.f.);
 - iv. contrabbando, importazione/esportazione senza dichiarazione di merci proibite in banda organizzata (*contrebande, importation/exportation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée*; art. 414, paragrafo 3 del codice delle dogane);
 - v. abbandono, deposito, eliminazione irregolare e trasferimento illegale di rifiuti pericolosi in banda organizzata (*abandon, dépôt, élimination irrégulière et transfert illégal de déchets dangereux en bande organisée*; art. L 541-46 VII del codice dell'ambiente).
- b) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, quando le condotte siano state poste in essere al fine di agevolare l'attività di un'associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) di cui all'art. 450-1 c.p.f.:
- i. concussione (*concussion*; art. 432-10 c.p.f.);
 - ii. corruzione passiva e traffico d'influenza commesso dalle persone che esercitano una funzione pubblica (*corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique*; art. 432-11 e 432-11-1 c.p.f.);
 - iii. intralcio all'esercizio della giustizia (*entrave à l'exercice de la justice*; art. 434-9 e 434-9-1 c.p.f.);
 - iv. corruzione attiva e traffico d'influenza commesso dai privati (*corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers*; art. 433-1 e 433-2 c.p.f.);
 - v. offese all'amministrazione pubblica e all'azione della giustizia delle Comunità europee, degli Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati stranieri e delle altre organizzazioni internazionali pubbliche (*atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques*; dall'art. 435-1 all'art. 435-13 c.p.f.);
 - vi. intesa illecita in materia di aggiudicazioni pubbliche (*entente illicite-en-matière d'adjudication publique*; art. 313-6 c.p.f.);
 - vii. riciclaggio (*blanchiment*; dall'art. 324-1 all'art. 324-6-1 c.p.f.);
 - viii. corruzione nel settore privato (*corruption dans le secteur privé*; art. 445-1 e 445-2 c.p.f.).
- c) Aver riportato provvedimenti che dispongono una misura cautelare penale o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per uno dei seguenti reati:
- i. reati elencati ai punti da ii. a v. della lettera a) della presente parte B;

LB

- ii. offese alla libertà d'accesso e all'uguaglianza dei candidati negli appalti pubblici e nelle delegazioni di servizio pubblico (*atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public* art. 432-14 c.p.f.);
- iii. acquisizione illegale di interessi (*prise illégale d'intérêts*; art. 432-12 c.p.f.);
- iv. estorsione (*extorsion* art. da 312-1 a 312-9 c.p.f.);
- v. truffa ai danni di una persona pubblica (*escroquerie au préjudice d'une personne publique* art. 313-2, 5° c.p.f.);
- vi. prestito usurario o concorso al suo ottenimento o alla sua concessione (*prêt usuraire ou concours à son obtention ou à son octroi*; art. L.313-4 e 313-5 del codice del consumo);
- vii. riciclaggio (*blanchiment*; dall'art. 324-1 all'art. 324-6-1 c.p.f.);
- viii. ricettazione (*recel* dall'art. 321-1 all'art. 321-5 c.p.f.);
- ix. associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) diretta a commettere taluno dei reati seguenti: contraffazione di brevetti (*contrefaçon de brevets* art. L.615-14 e L. 615-14-1 del codice della proprietà intellettuale) contraffazione di marchi (*contrefaçon de marques* art. L.716-9 e L.716-10 del codice della proprietà intellettuale); contrabbando, importazione senza dichiarazione di merci proibite in banda organizzata (*contrebande, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée* art. 414, paragrafo 3 del codice delle dogane) importazione di fonogrammi o di videogrammi realizzata senza l'autorizzazione del produttore o dell'artista-interprete, quando prevista (*importation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée* art. L. 335-4 del codice della proprietà intellettuale) contraffazione di disegni e modelli nazionali (*contrefaçon de dessins et modèles nationaux* art. L.521-10 e L.522-1 del codice della proprietà intellettuale) riduzione in schiavitù (*réduction en esclavage* dall'art. 224-1-A all'art. 224-1-C c.p.f.) tratta di esseri umani (*traite des êtres humains* dall'art. 225-4-1 all'art. 225-4-9 c.p.f.) aiuto all'entrata e al soggiorno irregolari (*aide à l'entrée et au séjour irréguliers* art. 622-1 del codice dell'entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo)
- x. associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) diretta a commettere taluno dei reati seguenti, quando il reato è commesso in danno di un minore di anni diciotto ricorso alla prostituzione di minori (*recours à la prostitution de mineurs* art. 225-12-1, secondo comma c.p.f.) pedopornografia (*pédopornographie* art. 227-23 c.p.f.) detenzione d'immagine pornografica di minore (*détention d'image pornographique de mineur* art. 227-23 c.p.f.) pornografia che rappresenta un minore (*pornographie mettant en scène un mineur* art. 227-23 c.p.f.) prossenetismo aggravato (*proxénétisme aggravé* art. 225-7 c.p.f.) aggressione sessuale (*agression sexuelle* dall'art. 222-22 all'art. 222-31 c.p.f.) corruzione di minore (*corruption de mineur* art. 227-22 e 227-22-1 c.p.f.)
- xi. riduzione in schiavitù (*réduction en esclavage* dall'art. 224-1-A all'art. 224-1-C c.p.f.) tratta di esseri umani (*traite des êtres humains* dall'art. 225-4-1 all'art. 225-4-9 c.p.f.);

L3

- xii. sequestro (dall'art. 224-1 all'art. 224-5-1 c.p.f.) in concorso con estorsione (dall'art. 312-1 all'art. 312-9 c.p.f.) o furto preceduto, accompagnato o seguito da violenza o minacce su altri (dall'art. 311-4, 4° alinea, all'art. 311-5, 1° alinea, dall'art. 311-6 all'art. 311-10 c.p.f.) (*séquestration commise en concours avec extorsion ou vol précédé, accompagné ou suivi de violences ou menaces sur autrui*).

C) Infrazioni previste nelle legislazioni di Stati terzi

Integrano altresì situazioni ostantive, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, provvedimenti di cui alle lettere A. e B. pronunciati dall'autorità giudiziaria dello Stato di cittadinanza o di residenza dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia per un reato equivalente a uno dei reati indicati nelle lettere A e B.

L3



Allegato 2

Equivalenze nel diritto civile e commerciale francese dei soggetti menzionati all'articolo 4, comma 5, del Regolamento dei contratti

Il presente allegato, che fa parte integrante e ha lo stesso valore del Regolamento dei contratti, identifica i soggetti che sono oggetto, in Francia, delle verifiche antimafia.

Le verifiche antimafia riguardano le persone fisiche di seguito designate:

1. Nel caso di una impresa individuale (*entreprise individuelle*): il dirigente, ossia:
 - i. l'imprenditore individuale (*entrepreneur individuel*) di un'impresa individuale (*entreprise individuelle*) a responsabilità limitata o meno;
 - ii. l'amministratore (*gérant*) di una società unipersonale a responsabilità limitata (*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*);
 - iii. l'auto-imprenditore (*autoentrepreneur*).

2. 2.1) Nel caso delle associazioni (*associations*), la persona designata dallo statuto come rappresentante legale.

- 2.2) Per le società cooperative (*sociétés coopératives*), le società cooperative d'interesse collettivo (*sociétés coopératives d'intérêt collectif*), i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*), i gruppi di interesse pubblico (*groupements d'intérêt public*) dotati di capitale sociale:
 - a) il rappresentante legale e gli altri eventuali membri dell'organo di gestione, ossia:
 - i. per le società cooperative costituite in forma di:
 - società a responsabilità limitata (*SARL*): l'amministratore (*gérant*), i membri dell'organo di direzione;
 - società per azioni semplificata (*SAS*): l'amministratore (*gérant*), il direttore generale (*directeur général*), i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - società anonima (*SA*): il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - ii. per i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*): ciascuno degli amministratori;
 - iii. per i gruppi di interesse pubblico (*groupement d'intérêt public*): il direttore (*directeur*), i membri del consiglio di amministrazione;
 - b) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione superiore al 10%;
 - c) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione inferiore al 10%, ma che partecipa ad un patto parasociale riferibile a una partecipazione superiore o uguale al 10%.

- 2.3) Per le società dotate di capitale sociale:
 - i. per le società con un numero di soci inferiore o uguale a quattro: il socio di maggioranza;
 - ii. il socio unico;

LB



- iii. l'amministratore (*gérant*), il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione.
- 2.4) Per le società che non esercitano attività commerciale, ovvero società civili professionali (SCP), e società civili (*sociétés civiles*) e le società in nome collettivo (SNC):
- i. tutti i soci;
 - ii. quando non è designato tra i soci: l'amministratore (*gérant*).
- 2.5) Per le società in accomandita semplice (*sociétés en commandite simple*): i soci accomandatari (*associés commandités*).
- 2.6) Per le società straniere, di cui all'articolo R. 123-112 del codice di commercio: il rappresentante legale della società o la persona che ha il potere di vincolare la società in Francia.
- 2.7) Per i gruppi d'interesse economico nazionali o europei, i gruppi d'interesse pubblico e i gruppi di operatori economici (di cui all'articolo 45 del decreto n. 2016-360 del 25 marzo 2016 relativo ai contratti pubblici), privi di capitale sociale: ciascun membro del gruppo, anche quando la sua sede è sita all'estero.
3. Per le società o i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato terzo rispetto alla Francia e all'Italia, che non è stabilito né ha rappresentanza permanente né in Italia né in Francia, le verifiche antimafia riguardano le persone che esercitano i poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società o dell'ente.
4. Per tutti i soggetti di cui ai punti da 1. a 3., le verifiche antimafia riguardano inoltre:
- a) i familiari maggiorenni conviventi delle persone fisiche di cui ai punti da 1. a 3.;
 - b) i dirigenti di fatto, ovvero le persone sia fisiche che giuridiche che, direttamente o per interposta persona, hanno, di fatto, esercitato la direzione, l'amministrazione o la gestione dei detti soggetti sotto copertura o in luogo e vece dei loro direttori, amministratori o rappresentanti.
 - c) i revisori dei conti o sindaci (*commissaires aux comptes*);
 - d) gli eventuali censori (*censeurs*) nominati in seno al consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione
 - e) le eventuali persone munite di poteri autonomi di iniziativa e di controllo in seno all'ente, aventi il compito di vigilare sull'applicazione di modelli organizzativi e gestionali per impedire la commissione di infrazioni da parte dell'ente.
5. Per gli enti menzionati ai punti 1. e 2., le verifiche antimafia riguardano inoltre l'eventuale direttore tecnico, come definito all'articolo 2 del presente Regolamento.

